

CAMERA DEI DEPUTATI N. 144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, VETRONE, VICENTINI, GERMANI, FRANZO, MARENGHI, GRAZIOSI, SODANO, REPOSSI, MALFATTI, BARONI, PINTUS, DE MARZI FERNANDO, STELLA, BIAGIONI, SCARASCIA, VIALE, BOLLA, TROISI, GERBINO, PREARO, SEMERARO, MONTE, AIMI, LONGONI, BARTOLE, SAMMARTINO, ZUGNO, SANGALLI, SEDATI, BOIDI, SCHIAVON, NEGRARI, CACCURI, FODERARO, MAROTTA MICHELE, HELFER, SORGI, COTELLESA, TANTALO, PUCCI ERNESTO, AMADEO ALDO, BALDI, DI LEO, PUGLIESE, GIGLIA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, AMATUCCI, ARMANI, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, FERRARA, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Determinazione delle aliquote massime delle eccedenze alle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dell'applicazione delle eccedenze alle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari aveva formato oggetto, già nella decorsa legislatura, di un disegno di legge governativo (Senato della Repubblica, doc. n. 1515) con il quale, riconoscendosi che la facoltà impositiva di comuni e provincie, per quanto attiene alle supercontribuzioni all'imposta fondiaria ed a quella sui redditi agrari, non era in armonia con i principi enunciati dall'articolo 23 della Costituzione, si era pensato di fissare dei limiti massimi alle aliquote delle supercontribuzioni, limiti che non dovevano essere in alcun modo superati dagli Enti locali.

La chiusura della legislatura ha impedito l'approvazione del disegno di legge, che ora, ad iniziativa parlamentare, viene riproposto alla vostra attenzione.

La legislazione vigente decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968) pur dando facoltà ai comuni ed alle provincie, che non avessero potuto in altro modo raggiungere il pareggio dei propri bilanci, di superare i limiti fissati, ha statuito, in via generale e con l'eccezione innanzi

accennata che poi, per le passività dei bilanci degli Enti locali, è regola, che i limiti delle eccedenze devono essere del 400 per cento per i comuni e del 300 per cento per le provincie sul limite massimo della sovrimposta sui terreni e del 400 per cento sull'aliquota massima dell'addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari. In realtà tali limiti sono largamente superati da comuni e provincie, per cui, mediamente, si può ritenere che le eccedenze alle sovrimposte sui terreni raggiungano il 500-600 per cento con punte superiori anche al 1.000 per cento, e quelle sui redditi agrari il 450-500, con punte avvicinantisi all'800-900 per cento.

Nell'invocare l'approvazione del provvedimento legislativo sottoposto al vostro esame, è da tener presente che sui redditi reali fondiari ed agrari gravano altri oneri per cui l'incidenza effettiva complessiva raggiunge una percentuale molto preoccupante, intorno cioè rispettivamente al 63,58 per cento circa sul reddito reale dell'imposta fondiaria ed al 56 per cento sul reddito reale agrario. Dimostrare tali affermazioni risulta agevole solo che si esamini attentamente l'unito prospetto:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INCIDENZA DEGLI ONERI SUL REDDITO FONDIARIO ED AGRARIO.

| NATURA DEGLI ONERI | INCIDENZA REDDITO FONDIARIO | | INCIDENZA REDDITO AGRARIO | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Imponibile catastale per cento | Reddito reele per cento | Imponibile catastale per cento | Reddito reale per cento |
| Imposta erariale terreni | 10,00 | 3,33 | — | — |
| Sovrimposta comunale terreni (3° limite) | 10,00 | 3,33 | — | — |
| Sovrimposta provinciale terreni (3° limite) | 10,00 | 3,33 | — | — |
| Supercontributo alla sovrimposta comunale terreni. | 40,00 | 13,33 | — | — |
| Supercontributo alla sovrimposta provinciale terreni | 30,00 | 10,33 | — | — |
| Imposta erariale redditi agrari | — | — | 10,00 | 2,50 |
| Addizionale comunale redditi agrari | — | — | 5,00 | 1,25 |
| Addizionale provinciale redditi agrari | — | — | 5,00 | 1,25 |
| Supercontributo all'addizionale comunale dei redditi agrari | — | — | 20,00 | 5,00 |
| Supercontributo all'addizionale provinciale dei redditi agrari | — | — | 20,00 | 5,00 |
| Addizionale a favore delle Camere di commercio (a) | — | — | — | — |
| Contributi obbligatori infortuni agricoli | 9,88 | 3,29 | — | — |
| Addizionale 5 per cento Pro-alluvionati della Calabria | 4,80 | 1,60 | 3,50 | 0,875 |
| Addizionale E. C. A. 5 per cento | 4,80 | 1,60 | 3,50 | 0,875 |
| Aggio esattore 5 per cento | 4,80 | 1,60 | 3,50 | 0,875 |
| Aggio ricevitore 2 per cento | 1,90 | 0,63 | 1,40 | 0,35 |
| Contributi obbligatori sugli infortuni causati da macchine mosse da agente inanimato | 1,60 | 0,50 | — | — |
| Imposta bestiame | — | — | 62,50 | 15,60 |
| Contributi previdenziali di impiegati delle aziende agrarie | 1,16 | 0,30 | — | — |
| Contributi agricoli unificati | 62,00 | 20,66 | — | — |
| Contributi invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti | — | — | 47,25 | 11,56 |
| Contributi mutua malattia dei coltivatori diretti | — | — | 43,75 | 10,94 |
| Totale . . . | 190,94 | 63,58 | 225,40 | 56,07 |

(a) Si trascura l'indicazione dell'incidenza dell'addizionale a favore delle Camere di commercio poiché i valori sono centesimali.

N. B. — Osservasi che l'incidenza complessiva media degli aggi di riscossione (esattore e ricevitore) è del 7 per cento e ciò a prescindere dalla distinzione delle percentuali indicate nel prospetto, le quali, a prima vista, possono sembrare applicate per difetto o per eccesso.

È pur vero che gli oneri relativi ai contributi agricoli unificati, ai contributi obbligatori infortuni per le macchine agricole, ai contributi previdenziali per gli impiegati agricoli ed ai contributi per la cassa mutua malattia coltivatori diretti e da ultimo quelli relativi alla pensione di vecchiaia, non possono essere considerati come strettamente pertinenti all'incidenza sul reddito reale fondiario, poiché non si tratta di imposte gravanti direttamente sui possessori dei terreni, ma di oneri sociali che, teoricamente, sono già stati precalcolati come elementi di spesa nella determinazione dell'imponibile catastale, ma, sostanzialmente, giova rilevare che comunque la misura attuale dei soli contributi agricoli unificati è costituita prevalentemente di contributi (assegni familiari, fondo adeguamento pensioni ed ora anche l'assicurazione contro la disoccupazione) che nel momento della valutazione degli estimi catastali non esistevano oppure esistevano (come gli assegni familiari) in misura notevolmente più ridotta per cui, grosso modo, si può ritenere che non meno della metà dell'onere complessivo dei contributi agricoli unificati assuma la veste di un tributo che incide in concreto sul reddito fondiario, anche se l'accertamento prenda consistenza e forma da elementi che si discostano da un'imposta reale vera e propria.

Anche volendo quindi ammettere, per le anzidette considerazioni, che l'incidenza dei contributi unificati debba ridursi alla metà

e che degli altri contributi non si possa tenere calcolo ai fini dell'incidenza, resta comunque sempre dimostrato che l'incidenza complessiva sul reddito reale fondiario risulterebbe intorno alla preoccupante cifra del 50 per cento circa.

Da qui la necessità assoluta di porre dei limiti invalicabili alle supercontribuzioni, alle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari, limiti che potrebbero essere del 250 per cento per le eccedenze sulle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e del 400 per cento per le eccedenze sulle sovrimposte comunali e provinciali sui redditi agrari, in modo da contenere l'incidenza complessiva sul reddito reale e fondiario intorno al 40 per cento circa.

Ne è da ritenere che comuni e province dalla proposta riduzione delle eccedenze sulle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari possano risentire danni economici irreparabili. Indubbiamente questi vi saranno per quelle Amministrazioni che abbiano adottato una politica di imponderata ed irrefrenabile dilatazione della spesa pubblica; ma tale motivo non costituisce valida giustificazione nel proseguire nell'attuale sistema. Occorre ora perseguire una politica di contenimento, se non addirittura di riduzione della spesa, per arrivare ad un effettivo arginamento della pressione tributaria.

Per questi motivi si ha fiducia, onorevoli colleghi, che la presente proposta potrà essere confortata dal vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sostitutivo dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 250 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e del 400 per cento sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50 per cento sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse, l'imposta di famiglia, quella sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e quella di patente, nonché l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Alla stessa Commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo la approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra la costituzione coattiva di Consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge ».

Essa può inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di

provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione ».

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sostitutivo dall'articolo 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le provincie che, nonostante l'applicazione di eccedenza fino al 250 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni ed al 400 per cento sull'aliquota massima dell'addizione sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso, con l'esclusione di ogni ulteriore aumento delle aliquote fissate per le eccedenze sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari ».

ART. 3.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1959. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.